

EMENDAMENTI 001-147

presentati da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relazione

Wim van de Camp

A7-0445/2011

Mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli - omologazione e vigilanza

Proposta di regolamento (COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD))

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Il mercato interno deve essere basato su norme trasparenti, semplici e coerenti, atte garantire una certezza e chiarezza giuridica vantaggiosa sia per le aziende sia per i consumatori.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Con il presente regolamento si intende stabilire norme armonizzate per la produzione di veicoli della categoria L al fine di garantire il funzionamento del mercato interno. I veicoli della categoria L sono veicoli a due, tre o quattro ruote come le biciclette a pedalata assistita, i tricicli a motore, i quad da strada e i minicar. Inoltre, l'obiettivo è quello di semplificare

(3) Con il presente regolamento si intende stabilire norme armonizzate per la produzione di veicoli della categoria L al fine di garantire il funzionamento del mercato interno. I veicoli della categoria L sono veicoli a due, tre o quattro ruote come le biciclette a pedalata assistita, i tricicli a motore, ***i veicoli "all-terrain", i veicoli "side-by-side"***, i quad da strada e i

l'attuale quadro normativo, contribuire a raggiungere una quota più bassa e più proporzionale delle emissioni totali dovute ai trasporti su strada, aumentare il livello generale di sicurezza, tenere il passo con il progresso tecnico e rafforzare le norme sulla vigilanza del mercato.

minicar. Inoltre, l'obiettivo è quello di semplificare l'attuale quadro normativo, contribuire a raggiungere una quota più bassa e più proporzionale delle emissioni totali dovute ai trasporti su strada, aumentare il livello generale di sicurezza, tenere il passo con il progresso tecnico e rafforzare le norme sulla vigilanza del mercato.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Più del 70% della popolazione dell'Unione europea vive nelle aree urbane e circa l'85% del PIL dell'Unione è prodotto nelle città. Tutte le principali città europee puntano a ridurre la congestione, gli incidenti e l'inquinamento. Il miglioramento dei requisiti in materia di omologazione per i veicoli di categoria L può facilitare la transizione verso una mobilità urbana più efficiente, sicura e pulita¹. Nuovi veicoli a due o tre ruote e veicoli leggeri a quattro ruote innovativi e tecnologicamente avanzati possono migliorare notevolmente la mobilità urbana perché ingombrano di meno, utilizzano meno energia, generano minori emissioni nelle fasi di produzione e funzionamento e, allo stesso tempo, offrono connettività, produttività e divertimento.

¹Vedasi anche le comunicazioni della Commissione intitolate "Piano d'azione sulla mobilità urbana" (COM(2009)0490), "Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico" (COM(2005)0446) e "Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale" (COM(2010)0389).

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Allo scopo di semplificare e accelerare la legislazione sull'omologazione è stato introdotto nell'UE un nuovo approccio normativo alla legislazione sull'omologazione dei veicoli, che consente al legislatore di stabilire solo le norme e i principi fondamentali nel normale processo legislativo e di delegare alla Commissione la normativa sui dettagli tecnici. Per quanto riguarda le prescrizioni essenziali, il presente regolamento deve stabilire solo le disposizioni fondamentali per la sicurezza stradale e la compatibilità ambientale e delegare alla Commissione il potere di fissare specifiche tecniche.

Emendamento

(11) Allo scopo di semplificare e accelerare la legislazione sull'omologazione è stato introdotto nell'UE un nuovo approccio normativo alla legislazione sull'omologazione dei veicoli, che consente al legislatore di stabilire solo le norme e i principi fondamentali nel normale processo legislativo e di delegare alla Commissione la normativa sui dettagli tecnici. Per quanto riguarda le prescrizioni essenziali, il presente regolamento deve stabilire solo le disposizioni fondamentali per la sicurezza stradale e la compatibilità ambientale e delegare alla Commissione il potere di fissare specifiche tecniche. ***Le disposizioni devono essere adattate alle varie tipologie di veicolo e limitate agli opportuni requisiti di sicurezza per l'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti.***

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) A fini di chiarezza, razionalità e semplificazione, è opportuno che il presente regolamento non preveda troppe fasi di applicazione per l'introduzione di prescrizioni più rigorose in materia di livelli di emissione e di sicurezza.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) Dati l'attuale clima economico, le capacità del settore e le dimensioni dei suoi operatori, è opportuno che l'industria

disponga di tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove disposizioni stabilite dal presente regolamento e alle specifiche tecniche la cui fissazione è delegata alla Commissione. Una definizione tempestiva dei requisiti è essenziale per garantire ai costruttori un periodo di tempo sufficiente affinché possano sviluppare, testare e attuare soluzioni tecniche sui veicoli in produzione e, al pari delle autorità di omologazione negli Stati membri, possano istituire i necessari sistemi amministrativi.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Occorre migliorare la vigilanza del mercato nel settore automobilistico, in particolare per quanto riguarda i veicoli della categoria L, rafforzando le disposizioni giuridiche sulla conformità della produzione e specificando gli obblighi degli operatori economici nella catena di fornitura. In particolare, devono essere chiariti il ruolo e le responsabilità delle autorità negli Stati membri competenti per l'omologazione e la vigilanza del mercato e rafforzati gli obblighi e le prestazioni dei servizi tecnici che eseguono l'omologazione dei veicoli. L'adempimento delle prescrizioni di omologazione e di conformità della produzione di cui alla normativa applicabile al settore automobilistico deve rimanere la responsabilità principale delle autorità di omologazione, mentre la vigilanza del mercato può essere una competenza condivisa tra diverse autorità nazionali.

Emendamento

(12) Occorre migliorare la vigilanza del mercato nel settore automobilistico, in particolare per quanto riguarda i veicoli della categoria L, rafforzando le disposizioni giuridiche sulla conformità della produzione e specificando gli obblighi degli operatori economici nella catena di fornitura. In particolare, devono essere chiariti il ruolo e le responsabilità delle autorità negli Stati membri competenti per l'omologazione e la vigilanza del mercato e rafforzati gli obblighi e le prestazioni dei servizi tecnici che eseguono l'omologazione dei veicoli. L'adempimento delle prescrizioni di omologazione e di conformità della produzione di cui alla normativa applicabile al settore automobilistico deve rimanere la responsabilità principale delle autorità di omologazione, mentre la vigilanza del mercato può essere una competenza condivisa tra diverse autorità nazionali. ***È opportuno attuare un coordinamento e un monitoraggio efficaci a livello unionale e nazionale per garantire che le autorità di vigilanza e di omologazione utilizzino realmente le nuove misure.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per evitare abusi, qualsiasi procedura semplificata per i veicoli in piccole serie deve essere applicata solo nei casi in cui la produzione è molto limitata. È quindi necessario definire con maggiore precisione il concetto di piccola serie in termini di numero di veicoli venduti, immatricolati e messi in circolazione.

Emendamento

(13) Per evitare abusi, la procedura semplificata per i veicoli in piccole serie deve essere applicata solo a un numero limitato di veicoli. È quindi necessario definire con maggiore precisione il concetto di piccola serie in termini di numero di veicoli venduti, immatricolati e messi in circolazione. ***L'omologazione individuale deve applicarsi a un veicolo particolare, in modo da renderla più semplice e accessibile per i veicoli unici di costruzione amatoriale.***

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Ai sensi dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione vanno stabiliti preventivamente adottando regolamenti nel quadro della procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione dei nuovi regolamenti, resta in vigore la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, esclusa la procedura di regolamentazione con controllo, che non è più applicabile.

Emendamento

soppresso

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 17

(17) ***È necessario conferire*** alla Commissione, ***conformemente all'articolo 290 del TFUE***, il potere di adottare atti delegati in relazione alla sicurezza funzionale e alla compatibilità ambientale, alle prove ***e*** all'accesso ***accesso*** alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli, nonché alla designazione dei servizi tecnici e delle loro mansioni specifiche autorizzate ***in modo da completare o modificare taluni elementi non essenziali degli atti legislativi mediante disposizioni d'applicazione generale***. Tale facoltà della Commissione non deve comprendere il potere di modificare le date di applicazione fissate nell'allegato IV o i valori limite di emissione fissati nell'allegato VI. Eventuali modifiche di tali date o valori devono essere adottati mediante la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(17) ***Al fine di completare o modificare taluni elementi non essenziali degli atti legislativi mediante disposizioni d'applicazione generale, dovrebbe essere delegato*** alla Commissione il potere di adottare atti delegati ***conformemente all'articolo 290 del TFUE***, in relazione alla sicurezza funzionale e alla compatibilità ambientale, alle prove, all'accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli, nonché alla designazione dei servizi tecnici e delle loro mansioni specifiche autorizzate. Tale facoltà della Commissione non deve comprendere il potere di modificare le date di applicazione fissate nell'allegato IV o i valori limite di emissione fissati nell'allegato VI ***o le prescrizioni supplementari di sicurezza funzionale di cui all'allegato VIII***. Eventuali modifiche di tali date, ***prescrizioni generali*** o valori devono essere adottati mediante la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ***È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.***

Motivazione

Adeguamento del testo alla formulazione più recente utilizzata relativamente agli atti delegati.

Emendamento 11

**Proposta di regolamento
Considerando 18**

(18) La Commissione deve essere

(18) Al fine di garantire condizioni

autorizzata ad adottare atti di esecuzione in conformità dell'articolo 291 del trattato per stabilire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l'elenco delle informazioni da fornire a corredo della domanda di omologazione per tipo, le procedure di omologazione per tipo, i modelli delle targhette aggiuntive riservate ai costruttori, i certificati di omologazione UE per tipo, l'elenco delle omologazioni rilasciate, il sistema di numerazione delle omologazioni UE per tipo e le procedure a garanzia della conformità della produzione. Per quanto riguarda tali punti, sono necessarie condizioni uniformi per l'attuazione negli Stati membri in modo da garantire il funzionamento corretto del mercato interno facilitando il riconoscimento reciproco delle decisioni amministrative prese in diversi Stati membri (in particolare le omologazioni) e l'accettazione di documenti rilasciati dai costruttori dei veicoli (in particolare i certificati di conformità).

uniformi di attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l'elenco delle informazioni da fornire a corredo della domanda di omologazione per tipo, le procedure di omologazione per tipo, i modelli delle targhette aggiuntive riservate ai costruttori, i certificati di omologazione UE per tipo, l'elenco delle omologazioni rilasciate, il sistema di numerazione delle omologazioni UE per tipo e le procedure a garanzia della conformità della produzione, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. ***Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione***¹. Per quanto riguarda tali punti, sono necessarie condizioni uniformi per l'attuazione negli Stati membri in modo da garantire il funzionamento corretto del mercato interno facilitando il riconoscimento reciproco delle decisioni amministrative prese in diversi Stati membri (in particolare le omologazioni) e l'accettazione di documenti rilasciati dai costruttori dei veicoli (in particolare i certificati di conformità).

¹ ***GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.***

Motivazione

Adeguamento del testo alla formulazione più recente utilizzata relativamente agli atti delegati.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrà valutare, sulla base

dei risultati di uno studio, la necessità di una nuova proposta e, all'occorrenza, adottarla. Tale proposta dovrebbe trattare almeno le seguenti questioni: se il limite di peso di 450 kg è ancora opportuno; se è ancora opportuna la distinzione fra veicoli a 3 e 4 ruote alla luce delle recenti innovazioni e se sono necessari ulteriori adattamenti in seguito alle evoluzioni del mercato nel comparto dei veicoli elettrici.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) veicoli destinati esclusivamente per l'uso ***su strada o fuoristrada*** in competizioni;

Emendamento

d) veicoli destinati esclusivamente per l'uso in competizioni;

Motivazione

Emendamento di ordine redazionale: soppressione dei criteri non pertinenti per l'esclusione relativa ai veicoli destinati a competizioni.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) veicoli destinati esclusivamente per l'uso da parte delle forze armate, delle forze di pubblica sicurezza, dei servizi della protezione civile o ***degli organi addetti ai*** lavori pubblici;

Emendamento

e) veicoli destinati esclusivamente per l'uso da parte delle forze armate, delle forze di pubblica sicurezza, dei servizi della protezione civile, ***dei vigili del fuoco o di esecutori di*** lavori pubblici ***o fornitori di servizi pubblici***;

Motivazione

Precisazione: i veicoli destinati esclusivamente ad eseguire lavori pubblici o fornire servizi pubblici sono esclusi dal campo d'applicazione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) i veicoli destinati principalmente all'uso fuoristrada e a viaggiare su superfici non pavimentate;

Emendamento

soppressa

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

h) biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è interrotta se il ciclista smette di pedalare o è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h;

Emendamento

h) biciclette a pedalata assistita, dotate di propulsione ausiliaria elettrica la cui alimentazione è interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h, o prima, se il ciclista smette di pedalare; questo tipo di biciclette non sono considerate veicoli a motore;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

i) veicoli autobilanciati;

Emendamento

i) veicoli autobilanciati aventi una velocità massima per costruzione non superiore ai 25 km/h; questo tipo di veicoli non sono considerati veicoli a motore;

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

j) veicoli non dotati di almeno un posto a sedere.

Emendamento

j) veicoli non dotati di almeno un posto a sedere aventi una velocità massima per costruzione non superiore ai 25 km/h; tali veicoli non sono considerati veicoli a

motore;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) veicoli dotati di un motore elettrico, aventi una velocità massima per costruzione inferiore ai 25 km/h e un peso a vuoto inferiore ai 25 kg; tali veicoli non sono considerati veicoli a motore;

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

11. "certificato di conformità": il documento basato sul modello di cui all'atto di esecuzione che è rilasciato dal costruttore **del veicolo** per certificare che un veicolo, al momento del suo completamento, corrisponde ad un tipo di veicolo omologato conformemente al presente regolamento;

11. "certificato di conformità": il documento basato sul modello di cui all'atto di esecuzione che è rilasciato dal costruttore per certificare che un veicolo, al momento del suo completamento, corrisponde ad un tipo di veicolo omologato conformemente al presente regolamento;

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 40

Testo della Commissione

Emendamento

40. "distributore": una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal costruttore o dall'importatore, che **vende, immatricola o mette in circolazione nel** mercato dell'Unione **di** un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente;

40. "distributore": una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal costruttore o dall'importatore, che **immette sul** mercato dell'Unione un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 49

Testo della Commissione

49. "informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo": ogni informazione sulla diagnosi, la manutenzione, l'ispezione, il controllo periodico, la riparazione, la riprogrammazione o la reinizializzazione del veicolo, fornita dai costruttori ai propri concessionari e officine autorizzati, con tutti gli emendamenti e supplementi successivi. Tali informazioni includono tutti i dati necessari per il montaggio di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti sui veicoli;

Emendamento

49. "informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo": ogni informazione sulla diagnosi, la manutenzione, l'ispezione, il controllo periodico, la riparazione, la riprogrammazione o la reinizializzazione del veicolo, fornita dai costruttori ai propri concessionari e officine autorizzati, con tutti gli emendamenti e supplementi successivi. Tali informazioni includono tutti i dati necessari per *l'identificazione e* il montaggio di sistemi, *parti*, componenti o entità tecniche indipendenti sui veicoli;

Emendamento 23

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 50**

Testo della Commissione

50. "operatore indipendente": **imprese diverse** dai concessionari e dalle officine autorizzati che **sono** direttamente o indirettamente **interessate** alla riparazione e manutenzione dei veicoli a motore;

Emendamento

50. "operatore indipendente": **qualsiasi persona fisica o giuridica diversa** dai concessionari e dalle officine autorizzati che **è** direttamente o indirettamente **interessata** alla riparazione e manutenzione dei veicoli a motore, **in particolare meccanici, costruttori o distributori di utensili, apparecchiature per la riparazione o parti di ricambio, editori di informazioni tecniche, addetti al soccorso stradale, a servizi d'ispezione, di prova e di formazione, nonché costruttori e installatori di apparecchiature per veicoli alimentati a combustibili alternativi**;

Motivazione

Occorre garantire a tutti gli operatori, e non soltanto alle "imprese", un accesso equo (a costi ragionevoli) alle informazioni relative alle riparazioni e alla manutenzione.

Emendamento 24

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 50 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

50 bis. "concessionario autorizzato o officina autorizzata": qualsiasi persona fisica o giuridica facente parte del sistema di distribuzione del costruttore del veicolo;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

53 bis. "motociclo da enduro": un veicolo a motore a due ruote destinato a un uso particolare che soddisfa i criteri di classificazione per i veicoli della sottocategoria L3e-S1;

Motivazione

Introduzione di una sottocategoria ad hoc per i motocicli da enduro, che sono utilizzati sia su strada sia fuoristrada.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 53 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

53 ter. "motociclo trial": un veicolo a motore a due ruote destinato a un uso particolare che soddisfa i criteri di classificazione per i veicoli della sottocategoria L3e-S2;

Motivazione

Introduzione di una sottocategoria ad hoc per i motocicli trial, che sono utilizzati sia su strada sia fuoristrada.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

57 bis. "veicolo all-terrain" (ATV): un veicolo che soddisfa i criteri di classificazione per i veicoli della sottocategoria L7Be-A1;

(L'emendamento (categoria L7Be-A1 per i veicoli ATV) si applica a tutto il testo. La sua approvazione renderà necessarie modifiche in tutto il testo.)

Motivazione

Introduzione di una sottocategoria ad hoc per i veicoli all-terrain (ATV), che sono utilizzati sia su strada sia fuoristrada.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 57 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

57 ter. "veicolo side-by-side" (SbS): un veicolo che soddisfa i criteri di classificazione per i veicoli della sottocategoria L7Be-A2;

(L'emendamento (categoria L7Be-A2 per i veicoli SbS) si applica a tutto il testo. La sua approvazione renderà necessarie modifiche in tutto il testo.)

Motivazione

Introduzione di una sottocategoria ad hoc per i veicoli side-by-side (SbS), che sono utilizzati sia su strada sia fuoristrada.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 67 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

67 bis. Con "gruppo propulsore" s'intendono i componenti e i sistemi di un veicolo che generano potenza e la trasmettono alla superficie stradale, inclusi i motori, i sistemi di gestione del

motore o qualsiasi altra entità di controllo, i dispositivi di controllo degli inquinanti, la trasmissione e il suo controllo (albero motore, trasmissione a cinghia o catena), i differenziali, la trasmissione finale e il pneumatico della ruota motrice (raggio).

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nella categoria L sono compresi i veicoli **a motore** a due, tre e quattro ruote classificati in base ai paragrafi seguenti e all'allegato I, inclusi **le biciclette con pedalata assistita**, i ciclomotori a due e tre ruote, i motocicli a due e tre ruote, i motocicli dotati di sidecar, i quad da strada leggeri e pesanti, nonché i minicar leggeri e pesanti.

Emendamento

1. Nella categoria L sono compresi i veicoli a due, tre e quattro ruote classificati in base ai paragrafi seguenti e all'allegato I, inclusi i ciclomotori a due e tre ruote, i motocicli a due e tre ruote, i motocicli dotati di sidecar, i quad da strada leggeri e pesanti, **gli ATV, i veicoli sBs** nonché i minicar leggeri e pesanti.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – punto i – trattino 1

Testo della Commissione

– veicolo A1 (motociclo a basse prestazioni);

Emendamento

–veicolo **L3e**-A1 (motociclo a basse prestazioni);

Motivazione

Emendamento di ordine redazionale.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione

– veicolo A2 (motociclo a prestazioni medie);

Emendamento

–veicolo **L3e**-A2 (motociclo a prestazioni medie);

Motivazione

Emendamento di ordine redazionale.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – punto i – trattino 3

Testo della Commissione

– veicolo A3 (motociclo a prestazioni alte);

Emendamento

–veicolo **L3e**-A3 (motociclo con alte prestazioni);

Motivazione

Emendamento di ordine redazionale.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione

(ii) la velocità massima per costruzione del veicolo :

– superiore o pari a 130 km/h;

– superiore a 130 km/h;

Emendamento

soppressa

Motivazione

La velocità massima per costruzione del veicolo, pur essendo rilevante per le prove di emissione, non lo è per la classificazione del tipo di veicolo. Inoltre, questo criterio non figura nell'allegato I.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(ii bis) uso speciale:

– veicolo **L3e-S1** (motociclo enduro);

– veicolo **L3e-S2** (motociclo trial);

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e – punto i

Testo della Commissione

(i) veicoli L5Ae (tricicli a motore);

Emendamento

(Non concerne la versione italiana.)

Motivazione

Emendamento di ordine redazionale.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii – parte introduttiva

Testo della Commissione

(ii) veicoli L5Be (tricicli a motore commerciali), che comprendono le sottocategorie:

Emendamento

(Non concerne la versione italiana.)

Motivazione

Emendamento di ordine redazionale.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) veicoli L7Be, che comprendono le sottocategorie:

- L7Be-A1: ATV;

- L7Be-A2: veicoli sBs.

(L'emendamento (introduzione di due nuove categorie L7Be-A1 e L7Be-A2) si applica a tutto il testo. La sua approvazione renderà necessarie modifiche in tutto il testo.)

Motivazione

Introduzione della categoria "destinati a un uso particolare" per i veicoli a quattro ruote destinati all'uso sia su strada che fuoristrada, con sottocategorie specifiche per i veicoli ATV e

SbS.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g – punto ii

Testo della Commissione

- (ii) veicoli **L7Be** (minicar pesanti), che comprendono le sottocategorie:
- veicoli **L5Be** – U: veicoli utilitari progettati esclusivamente per il trasporto di merci;
 - veicoli **L7Be** – P: veicoli progettati e utilizzati principalmente per il trasporto di passeggeri.

Emendamento

- (ii) veicoli **L7Ce** (minicar pesanti), che comprendono le sottocategorie:
- veicoli **L5Ce** – U: veicoli utilitari progettati esclusivamente per il trasporto di merci;
- veicoli **L7Ce** – U: veicoli progettati e utilizzati principalmente per il trasporto di passeggeri.
- (L'emendamento (la categoria L7Be diventa categoria L7Ce) si applica a tutto il testo. La sua approvazione renderà necessarie modifiche in tutto il testo.)*

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

- (a) categoria L1e con le sottocategorie L1Ae e L1Be e categoria L3e con le sottocategorie L3e-A1, L3e-A2e ~~e~~ L3e-A3;

Emendamento

- (a) categoria L1e con le sottocategorie L1Ae e L1Be e categoria L3e con le sottocategorie L3e-A1, L3e-A2e, L3e-A3, **L3e-S1 e L3e-S2**;

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Inoltre devono designare un rappresentante per i fini della vigilanza del mercato, che può essere l'unico rappresentante menzionato **nel primo comma** o un rappresentante aggiuntivo.

Emendamento

4. Inoltre, **i costruttori** devono designare un rappresentante per i fini della vigilanza del mercato, che può essere l'unico rappresentante menzionato **al paragrafo 3** o un rappresentante aggiuntivo.

Rettifica del riferimento incrociato.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli importatori vendono o immatricolano nel mercato dell'Unione solo veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti conformi.

Emendamento

1. Gli importatori vendono o immatricolano nel mercato dell'Unione solo veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti conformi **e sicuri**.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento e in particolare all'omologazione per tipo, non vendono o immatricolano il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente fino a quando non sia **stato reso** conforme. Inoltre qualora ritengano o abbiano motivo di credere che il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente presenti un rischio, ne informano il costruttore e le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato.

Emendamento

3. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, e in particolare all'omologazione per tipo, **contattano le autorità competenti e** non vendono o immatricolano il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente fino a quando non **abbiano ricevuto conferma dalle autorità competenti che** sia conforme **al presente regolamento**. Inoltre qualora ritengano o abbiano motivo di credere che il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente presenti un rischio, ne informano il costruttore e le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I distributori che ritengono o hanno

Emendamento

1. I distributori che ritengono o hanno

motivo di credere che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, non vendono o immatricolano il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente e ne impediscono la messa in circolazione fino a quando non sia stato reso conforme.

motivo di credere che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, **contattano le autorità competenti e** non vendono o immatricolano il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente **fino a quando non abbiano ricevuto conferma dalle autorità competenti che sia conforme al presente regolamento** e ne impediscono la messa in circolazione fino a quando non sia stato reso conforme.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per garantire un elevato livello di sicurezza e tutela ambientale la Commissione stabilisce, mediante atti delegati adottati conformemente agli articoli 76, 77 e 78, prescrizioni tecniche dettagliate, inclusi le procedure di prova e i valori limite all'occorrenza, ad esclusione dei valori *limiti* ambientali di cui agli allegati VI e VII del presente regolamento.

Emendamento

2. Per garantire un elevato livello di sicurezza e tutela ambientale la Commissione stabilisce, mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 76, prescrizioni tecniche dettagliate, inclusi le procedure di prova e i valori limite all'occorrenza, ad esclusione dei valori *limite* ambientali di cui agli allegati VI e VII del presente regolamento. ***Dette prescrizioni tecniche devono essere tali da incrementare, o quanto meno mantenere, il livello di sicurezza e protezione ambientale assicurato dalle direttive indicate all'articolo 81.***

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ogni misura adottata in base al paragrafo 2 è preceduta da una relazione di valutazione ed è intesa a trovare un giusto equilibrio tra i seguenti aspetti:
a) l'esistenza di un grave rischio per la sicurezza o per le prestazioni ambientali delle prescrizioni tecniche in questione,

nonché

b) l'effetto su consumatori e costruttori (anche nel mercato post-vendita) dell'imposizione di prescrizioni supplementari a norma del presente articolo.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 18

Testo della Commissione

Misure riguardanti **le modifiche del gruppo propulsore dei** veicoli

1. Con "gruppo propulsore" s'intendono i componenti e i sistemi di un veicolo che generano potenza e la trasmettono alla superficie stradale, inclusi i motori, i sistemi di gestione del motore o qualsiasi altra entità di controllo, i dispositivi di controllo degli inquinanti, la trasmissione e il suo controllo (albero motore, trasmissione a cinghia o catena), i differenziali, la trasmissione finale e il pneumatico della ruota motrice (raggio).

2. Nei veicoli della categoria L sono necessarie misure per impedire la manipolazione del gruppo propulsore del veicolo; tali misure vanno istituite in un atto delegato mediante una serie di prescrizioni e specifiche tecniche al fine di:

(a) impedire le modifiche che potrebbero pregiudicare la sicurezza, in particolare l'aumento delle prestazioni del veicolo mediante la manipolazione del gruppo propulsore in modo da aumentare la coppia e/o potenza massima e/o la velocità massima per costruzione del veicolo come dichiarato dal costruttore del veicolo nell'ambito dell'omologazione per tipo, **e/o;**

(b) evitare danni all'ambiente

3. La Commissione stabilisce le prescrizioni specifiche relative alle misure di cui al *paragrafo 2* mediante un atto

Emendamento

Misure **per i costruttori** riguardanti **la manipolazione di veicoli della categoria L**

1. Nei veicoli della categoria L sono necessarie misure per impedire la manipolazione del gruppo propulsore del veicolo al fine di:

(a) impedire le modifiche che potrebbero pregiudicare la sicurezza, in particolare l'aumento delle prestazioni del veicolo mediante la manipolazione del gruppo propulsore in modo da aumentare la coppia e/o potenza massima e/o la velocità massima per costruzione del veicolo come dichiarato dal costruttore del veicolo nell'ambito dell'omologazione per tipo; **e/o**

(b) evitare danni all'ambiente.

2. La Commissione, entro la data stabilita all'articolo 82, paragrafo 2, stabilisce le prescrizioni specifiche relative alle misure

delegato *adottato* a norma *degli articoli 76, 77 e 78*.

4. In seguito a una modifica del gruppo propulsore, il veicolo deve conformarsi alle prescrizioni tecniche della categoria o sottocategoria del veicolo iniziale, o se del caso alle prescrizioni della categoria e sottocategoria nuove, in vigore quando il veicolo originale è stato venduto, immatricolato o messo in circolazione, incluse le ultime modifiche a tali prescrizioni.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

di cui al **paragrafo 1** mediante un atto delegato a norma *dell'articolo 76*.

Emendamento

Articolo 18 bis

Misure e procedure relative alle modifiche apportate a veicoli di categoria-L da parte degli utenti o da parte di persone da loro incaricate

1. Qualora vengano apportate modifiche sostanziali a componenti del gruppo propulsore da parte dell'utente o di persone da lui incaricate, il veicolo deve conformarsi alle prescrizioni tecniche della categoria o sottocategoria del veicolo iniziale, o se del caso alle prescrizioni della categoria e sottocategoria nuove, in vigore quando il veicolo originale è stato venduto, immatricolato o messo in circolazione. Tali modifiche sono soggette al controllo e all'approvazione delle autorità competenti degli Stati membri.

2. Il capo XI si applica fatte salve le disposizioni del presente articolo.

3. Ai sensi del paragrafo 1, si ritiene che una modifica sia sostanziale se incide sulla sicurezza del veicolo o sulle sue emissioni nell'ambiente o se rende obsoleta l'omologazione per tipo originaria.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 19

Testo della Commissione

1. **Quattro** anni dopo la data di cui al secondo comma **dell'articolo 83**, tutti i veicoli nuovi delle sottocategorie L1Be, L3e, L5e, L6Ae e L7Ae devono essere dotati della prima fase di un sistema di diagnosi di bordo (OBD) che controlla e segnala la continuità del circuito elettrico, i cortocircuiti, i circuiti elettrici aperti e la razionalità dei sistemi di gestione del motore e del veicolo (OBD I).

2. Sei anni dopo la data di cui **al secondo comma dell'articolo 82** tutti i **nuovi** veicoli delle sottocategorie L6Be e **L7Be** saranno dotati di sistemi OBD I.

3. Otto anni dopo la data di cui **al secondo comma dell'articolo 82** tutti i **nuovi** veicoli saranno dotati di sistemi OBD I.

4. Successivamente alla conferma in una decisione adottata dalla Commissione conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, **otto** anni dopo la data di cui **al secondo comma dell'articolo 82** tutti i nuovi veicoli delle sottocategorie L1Be, L3e, L5e, L6Ae

Emendamento

1. **Due** anni dopo la data di cui al secondo comma **dell'articolo 82, paragrafo 2**, tutti i veicoli nuovi delle sottocategorie L1Be, L3e, L5e, L6Ae e L7Ae devono essere dotati della prima fase di un sistema di diagnosi di bordo (OBD) che controlla e segnala la continuità del circuito elettrico, i cortocircuiti, i circuiti elettrici aperti e la razionalità dei sistemi di gestione del motore e del veicolo (OBD I).

2. Tre anni dopo la data indicata all'articolo 82, paragrafo 2, tutti i nuovi veicoli della sottocategoria L1Be e tutti i tipi esistenti di veicoli delle sottocategorie L3e, L5e, L6Ae e L7Ae devono essere dotati di sistemi OBD I.

3. Quattro anni dopo la data di cui all'articolo 82, paragrafo 2, tutti i tipi esistenti di veicoli della categoria L1Be saranno dotati di sistemi OBD I.

4. Cinque anni dopo la data di cui all'articolo 82, paragrafo 2, tutti i nuovi veicoli delle sottocategorie L6Be, L7Be L7Ce saranno dotati di sistemi OBD I.

5. Sei anni dopo la data di cui **all'articolo 82, paragrafo 2**, tutti i **tipi esistenti di** veicoli delle sottocategorie L6Be, **L7Be** e **L7Ce** saranno dotati di sistemi OBD I.

6. Sette anni dopo la data di cui all'articolo 82, paragrafo 2, tutti i nuovi veicoli saranno dotati di sistemi OBD I.

7. Otto anni dopo la data di cui **all'articolo 82, paragrafo 2**, tutti i **tipi esistenti di** veicoli saranno dotati di sistemi OBD I.

8. Successivamente alla conferma in una decisione adottata dalla Commissione conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, **sei** anni dopo la data di cui **all'articolo 82, paragrafo 2**, tutti i nuovi veicoli delle sottocategorie L1Be, L3e, L5e, L6Ae e

e L7Ae saranno inoltre dotati con la seconda fase di un sistema di diagnosi di bordo (OBD II), che oltre al OBD I, controlla non solo i malfunzionamenti completi ma anche il deterioramento di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti durante il ciclo di vita del veicolo a condizione che il rapporto costi/efficacia sia dimostrato nello studio dell'impatto ambientale di cui all'articolo 21, paragrafi 4 e 5.

L7Ae saranno inoltre dotati con la seconda fase di un sistema di diagnosi di bordo (OBD II), che oltre al OBD I, controlla non solo i malfunzionamenti completi ma anche il deterioramento di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti durante il ciclo di vita del veicolo a condizione che il rapporto costi/efficacia sia dimostrato nello studio dell'impatto ambientale di cui all'articolo 21, paragrafi 4 e 5.

9. Successivamente alla conferma in una decisione adottata dalla Commissione conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, sette anni dopo la data di cui all'articolo 82, paragrafo 2, tutti i tipi esistenti di veicoli delle sottocategorie L3e, L5e, L6Ae e L7Ae saranno inoltre dotati di sistemi OBD II, che oltre ai sistemi OBD I, controllano non solo i malfunzionamenti completi, ma anche il deterioramento di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti durante il ciclo di vita del veicolo a condizione che il rapporto costi/efficacia sia dimostrato nello studio dell'impatto ambientale di cui all'articolo 21, paragrafi 4 e 5.

5. I valori limiti dettagliati per le emissioni OBD sono stabiliti nell'allegato VI(B).

10. I valori limiti dettagliati per le emissioni OBD sono stabiliti nell'allegato VI(B).

6. Si conferisce alla Commissione l'autorità di adottare a norma degli articoli 76, 77 e 78, un atto delegato che stabilisca le prescrizioni tecniche dettagliate relative ai sistemi di diagnosi di bordo, incluse le prescrizioni per il funzionamento del sistema OBD e le procedure di prova per i punti elencati nei paragrafi da 1 a 5, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza funzionale, tutela ambientale e lo stesso livello standard di accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione per tutte le officine di riparazione.

11. La Commissione, mediante un atto delegato a norma dell'articolo 76, stabilisce le prescrizioni tecniche dettagliate relative al sistema OBD, incluse le prescrizioni di funzionamento e le procedure di prova, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza funzionale, tutela ambientale e lo stesso livello standard di accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione per tutte le officine di riparazione.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza la Commissione stabilisce, mediante un atto delegato adottato conformemente **agli articoli 76, 77 e 78**, le prescrizioni specifiche relative alla sicurezza funzionale dei veicoli, incluse le procedure di prova e i valori limite.

Emendamento

4. Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza la Commissione stabilisce, mediante un atto delegato adottato conformemente **all'articolo 76**, le prescrizioni specifiche relative alla sicurezza funzionale dei veicoli, incluse le procedure di prova e i valori limite. ***Dette prescrizioni specifiche devono essere tali da incrementare, o quanto meno mantenere, il livello di sicurezza assicurato dalle direttive indicate all'articolo 81.***

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Entro il 1° gennaio 2016 la Commissione esegue uno studio dettagliato dell'impatto ambientale. Lo studio dovrà valutare la qualità dell'aria e la percentuale di inquinanti emessi dai veicoli della categoria L e trattare le prescrizioni dei tipi di prova I, IV, V, VII e VIII di cui all'allegato V. Raccoglierà e valuterà gli ultimi dati scientifici, i risultati di ricerche scientifiche, i dati di modellazione e il rapporto costi/efficacia al fine di istituire misure definitive, ***confermando le date di applicazione del livello Euro 5 (date per l'applicazione del livello Euro 6 per i motocicli della categoria L3e) di cui all'allegato IV, le prescrizioni ambientali Euro 5 (Euro 6 per i motocicli della categoria L3e) di cui agli allegati V, VI(A3), VI(B2) e VI(C2), nonché le prescrizioni di cui all'allegato VII riguardanti i chilometraggi di durata e i fattori di deterioramento per il livello Euro 5 (Euro 6 per i motocicli della categoria L3e).***

Emendamento

4. Entro il 1° gennaio 2016 la Commissione esegue uno studio dettagliato dell'impatto ambientale. Lo studio dovrà valutare la qualità dell'aria e la percentuale di inquinanti emessi dai veicoli della categoria L e trattare le prescrizioni dei tipi di prova I, IV, V, VII e VIII di cui all'allegato V. Raccoglierà e valuterà gli ultimi dati scientifici, i risultati di ricerche scientifiche, i dati di modellazione e il rapporto costi/efficacia al fine di istituire misure definitive ***relativamente alle questioni*** di cui ***al paragrafo 5.***

Motivazione

Soppressione del doppione rispetto al paragrafo 5.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. *In base ai* risultati dello studio dell'impatto ambientale *la Commissione confermerà:*

Emendamento

5. *La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio i* risultati dello studio di impatto ambientale *e le misure definitive proposte per quanto riguarda gli aspetti seguenti:*

Motivazione

Sulla base dello studio d'impatto ambientale la Commissione conferma le prescrizioni in materia ambientale elencate nel paragrafo in esame o propone modifiche al riguardo.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) i valori limite d'emissione per il livello Euro 5 (Euro 6 per i motocicli di categoria L3e) di cui all'allegato VI(A3) e i valori limite OBD di cui all'allegato VI(B2);

Emendamento

(b) i valori limite d'emissione per il livello Euro 5 (Euro 6 per i motocicli di categoria L3e) di cui *all'allegato V e* all'allegato VI(A3) e i valori limite OBD di cui all'allegato VI(B2);

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al paragrafo 4.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 12

Testo della Commissione

12. Al fine di garantire un elevato livello di tutela ambientale la Commissione stabilisce specifiche tecniche dettagliate sulla compatibilità ambientale, incluse le procedure di prova per i punti di cui ai

Emendamento

12. Al fine di garantire un elevato livello di tutela ambientale la Commissione stabilisce specifiche tecniche dettagliate sulla compatibilità ambientale, incluse le procedure di prova per i punti di cui ai

paragrafi 2, 3, 4 e 5, mediante l'adozione di un atto delegato a norma **degli articoli 76, 77 e 78**.

paragrafi 2, 3, 4 e 5, mediante l'adozione di un atto delegato a norma **dell'articolo 76. Dette specifiche tecniche devono essere tali da incrementare, o quanto meno mantenere, il livello di sicurezza assicurato dalle direttive indicate all'articolo 81.**

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione definisce i metodi di misurazione delle emissioni di CO₂ e di calcolo o misurazione del consumo di carburante mediante un atto delegato adottato conformemente **agli articoli 76, 77 e 78**.

Emendamento

3. La Commissione definisce i metodi di misurazione delle emissioni di CO₂ e di calcolo o misurazione del consumo di carburante mediante un atto delegato adottato conformemente **all'articolo 76**.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) omologazione per tipo mista;

Motivazione

È necessaria un'omologazione per tipo mista per i costruttori che si servono delle omologazioni dei fornitori, ma che ricorrono a un'unica fase per gli elementi relativi al veicolo soggetti al loro controllo.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'omologazione per tipo mista è una procedura di omologazione per tipo in fasi successive per la quale si effettuano una o più omologazioni di sistemi durante la fase finale dell'omologazione dell'intero veicolo, senza che per tali sistemi sia

necessario rilasciare certificati di omologazione UE per tipo.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La Commissione stabilisce le modalità dettagliate delle procedure di omologazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 76.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. L'articolo 73 attribuisce alla Commissione *competenze* di esecuzione per elaborare i modelli contenenti le modalità dettagliate delle procedure di omologazione.

6. La Commissione *adotta* atti di esecuzione per elaborare i modelli contenenti le modalità dettagliate delle procedure di omologazione. *Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2.*

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2 – parte introduttiva e punti 1 e 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *I* fascicolo contiene *i* seguenti *dati*:

2. *Il* fascicolo contiene *almeno le* seguenti *informazioni*:

(1) *una scheda informativa conforme al modello stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 73;*

1) *tutti i dati, disegni, fotografie e altre informazioni necessarie per l'applicazione dell'atto delegato adottato conformemente al paragrafo 3 bis;*

(2) *tutti i dati, disegni, fotografie e altre informazioni necessarie per l'applicazione dell'atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 73;*

2) *una scheda informativa conforme al modello stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 3 ter;*

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione determina, con atti delegati a norma dell'articolo 76, le informazioni da fornire all'autorità di omologazione di cui al paragrafo 2, tenendo conto degli obblighi di cui all'articolo 26.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i modelli del fascicolo informativo e della scheda informativa di cui al paragrafo 2. Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I certificati di omologazione UE per tipo sono numerati secondo un sistema armonizzato **come stabilito nell'atto** di esecuzione **adottato** conformemente **all'articolo 73**.

4. I certificati di omologazione UE per tipo sono numerati secondo un sistema armonizzato. **La Commissione adotta atti di esecuzione per l'istituzione di tale sistema. Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2.**

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il certificato di omologazione **per tipo** è

2. La Commissione adotta atti di

rilasciato in base *al* modello *indicato nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 73*.

esecuzione per stabilire un modello di certificato di omologazione UE. Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2. Il certificato di omologazione è rilasciato in base a detto modello.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Al fine di garantire che i risultati delle prove virtuali siano equivalenti ai risultati ottenuti con le prove fisiche, la Commissione stabilisce quali prescrizioni possono essere soggette alla prova virtuale e le condizioni in cui è possibile effettuare le prove virtuali in un atto delegato adottato conformemente *agli articoli 76, 77 e 78*.

Emendamento

6. Al fine di garantire che i risultati delle prove virtuali siano equivalenti ai risultati ottenuti con le prove fisiche, la Commissione stabilisce quali prescrizioni possono essere soggette alla prova virtuale e le condizioni in cui è possibile effettuare le prove virtuali in un atto delegato adottato conformemente *all'articolo 76. In sede di adozione dell'atto delegato, la Commissione si basa sulle pertinenti prescrizioni e procedure di cui all'allegato XVI della direttiva 2007/47/CE*.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per verificare che i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti siano conformi al tipo omologato l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE per tipo può effettuare tutti i controlli o le prove prescritti dalle disposizioni normative che presiedono all'omologazione UE per tipo, su campioni prelevati nei locali del costruttore, compresi gli impianti di produzione. *I dettagli relativi alle procedure di accertamento saranno definiti nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 73 del presente regolamento.*

Emendamento

3. Per verificare che i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti siano conformi al tipo omologato l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE per tipo può effettuare tutti i controlli o le prove prescritti dalle disposizioni normative che presiedono all'omologazione UE per tipo, su campioni prelevati nei locali del costruttore, compresi gli impianti di produzione.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Conformemente all'articolo 73 del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare l'atto di esecuzione che stabilisce disposizioni dettagliate relative alla conformità della produzione.

Emendamento

5. La Commissione stabilisce, mediante atti delegati a norma dell'articolo 76, le disposizioni dettagliate relative alla conformità della produzione **e le relative procedure di verifica. La Commissione può, all'occorrenza, rivedere periodicamente tali disposizioni e procedure. In sede di adozione degli atti delegati la Commissione si basa sulle disposizioni e procedure di cui alle direttive indicate all'articolo 81.**

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il costruttore usa il modello del certificato di conformità adottato dalla Commissione **a norma dell'articolo 73.**

Emendamento

2. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il modello di certificato di conformità. Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2. Il costruttore usa il modello del certificato di conformità adottato dalla Commissione.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Fatti salvi accordi diversi con l'acquirente del veicolo, il certificato di conformità è redatto in una delle lingue ufficiali **dello** Stato membro **in cui il veicolo è stato acquistato.**

Emendamento

3. Il certificato di conformità è redatto in una delle lingue ufficiali **dell'Unione. Ogni** Stato membro **può chiedere che il certificato di conformità sia tradotto nella propria lingua o nelle proprie lingue ufficiali.**

Motivazione

Emendamento inteso a ridurre gli oneri amministrativi.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il certificato di conformità va compilato in ogni sua parte e non deve contenere restrizioni nell'uso del veicolo che non siano *previste dall'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 73*.

Emendamento

5. Il certificato di conformità va compilato in ogni sua parte e non deve contenere restrizioni nell'uso del veicolo che non siano **imposte dall'autorità di omologazione**.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Il certificato di conformità specificato nell'atto di esecuzione adottato a norma del presente regolamento, per i veicoli omologati a norma **conformità all'articolo 39**, paragrafo 2, reca nell'intestazione l'indicazione "Per veicoli completi/completati, omologati a norma dell'articolo 39 (omologazione provvisoria)."

Emendamento

7. Il certificato di conformità specificato nell'atto di esecuzione adottato a norma del presente regolamento, per i veicoli omologati a norma **dell'articolo 38**, paragrafo 2, reca nell'intestazione l'indicazione "Per veicoli completi/completati, omologati a norma dell'articolo **38 del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del ...*** relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato (omologazione provvisoria)."

*** GU: inserire il numero e la data del presente regolamento.**

Motivazione

Rettifica del riferimento incrociato.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Il certificato di conformità di cui all'atto di esecuzione adottato a norma del presente regolamento, per i veicoli omologati a norma **dell'articolo 41**, reca nell'intestazione l'indicazione "Per veicoli completi/completati omologati in piccole serie" e in prossimità l'anno di produzione seguito da un numero sequenziale da 1 fino al limite indicato nella tabella di cui all'atto di esecuzione, che per ciascun anno di produzione identifica la posizione del veicolo nella produzione per tale anno.

Emendamento

8. Il certificato di conformità di cui all'atto di esecuzione adottato a norma del presente regolamento, per i veicoli omologati a norma **dell'articolo 40**, reca nell'intestazione l'indicazione "Per veicoli completi/completati omologati in piccole serie" e in prossimità l'anno di produzione seguito da un numero sequenziale da 1 fino al limite indicato nella tabella di cui all'atto di esecuzione, che per ciascun anno di produzione identifica la posizione del veicolo nella produzione per tale anno.

Motivazione

Rettifica del riferimento incrociato.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La targhetta regolamentare UE e il marchio di omologazione **devono essere** conformi al modello previsto **dall'atto** di esecuzione **di cui all'articolo 73, adottato a norma del presente regolamento.**

Emendamento

4. La **Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire una** targhetta regolamentare UE e il marchio di omologazione. **Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2. La targhetta regolamentare UE e il marchio di omologazione sono** conformi al modello previsto **negli atti** di esecuzione.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il certificato di omologazione per i veicoli omologati a norma del presente articolo è conforme al modello **di cui all'atto di esecuzione** adottato ai sensi dell'**articolo 73**, ma non reca l'intestazione

Emendamento

4. Il certificato di omologazione per i veicoli omologati a norma del presente articolo è conforme al modello adottato **dalla Commissione** ai sensi **dell'articolo 28, paragrafo 2**, ma non reca l'intestazione

"Certificato di omologazione UE per tipo di veicolo" e indica il contenuto delle deroghe concesse a norma del paragrafo 1. I certificati di omologazione sono numerati in conformità **dell'atto di esecuzione** adottato ai sensi **dell'articolo 73**.

"Certificato di omologazione UE per tipo di veicolo" e indica il contenuto delle deroghe concesse a norma del paragrafo 1. I certificati di omologazione sono numerati in conformità **del sistema armonizzato** adottato **dalla Commissione** ai sensi **dell'articolo 27, paragrafo 4**.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'omologazione individuale si applica a un veicolo particolare, unico o no.

Emendamento

3. L'omologazione individuale si applica a un veicolo particolare, unico o no, **soprattutto a un veicolo unico costruito da un privato**.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

6. Il formato del certificato di omologazione individuale è basato sul modello del certificato di omologazione UE per tipo **di cui all'atto di esecuzione** adottato a norma **dell'articolo 73** e comprende almeno le informazioni necessarie a completare la domanda di immatricolazione prevista dalla direttiva 1999/37/CE del Consiglio.

Emendamento

6. Il formato del certificato di omologazione individuale è basato sul modello del certificato di omologazione UE per tipo adottato **dalla Commissione** a norma **dell'articolo 28, paragrafo 2**, e comprende almeno le informazioni necessarie a completare la domanda di immatricolazione prevista dalla direttiva 1999/37/CE del Consiglio.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Il presente articolo si applica ai veicoli che al momento della domanda di omologazione individuale non siano stati precedentemente venduti o messi in circolazione, quindi a cui non è stato rilasciato l'identificazione, il numero di

Emendamento

7. Il presente articolo si applica ai veicoli che al momento della domanda di omologazione individuale non siano stati precedentemente venduti o messi in circolazione, quindi a cui non è stato rilasciato l'identificazione, il numero di

matricola, l'immatricolazione temporanea o a breve termine oppure l'immatricolazione o la messa in circolazione professionale. Inoltre è applicabile ai veicoli venduti, immatricolati o messi in circolazione per un periodo inferiore a sei mesi.

matricola, l'immatricolazione temporanea o a breve termine oppure l'immatricolazione o la messa in circolazione professionale. Inoltre è applicabile ai veicoli venduti, immatricolati o messi in circolazione per un periodo inferiore a sei mesi, ***oppure ai veicoli unici costruiti da privati.***

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità di omologazione può esimere un veicolo dalle prescrizioni di uno o più degli atti di cui all'allegato II, a condizione che essa imponga prescrizioni alternative ed *ha* fondati motivi per tale deroga.

Emendamento

1. L'autorità di omologazione può esimere un veicolo dalle prescrizioni di uno o più degli atti di cui all'allegato II, a condizione che essa imponga prescrizioni alternative ed *abbia* fondati motivi per tale deroga.
Una deroga di questo tipo può essere concessa soprattutto ai veicoli unici costruiti da privati, per mantenere i costi a un livello accettabile.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le prescrizioni alternative per i veicoli unici di costruzione amatoriale garantiscono un livello soddisfacente di sicurezza funzionale e di tutela ambientale che sia ragionevole ed equo in confronto a quello previsto nel relativo punto figurante all'allegato II.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Qualora un'autorità competente intenda rifiutare l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o la messa in

circolazione di un veicolo cui è stata rilasciata l'omologazione individuale da parte dell'autorità di omologazione di un altro Stato membro, essa comunica per iscritto la sua intenzione alla persona interessata, specificando le disposizioni tecniche sulle quali si baserà la decisione e indicando gli elementi tecnici e scientifici in modo tale che:

a) la decisione prevista sia giustificata dai motivi di cui al paragrafo 3; nonché

b) la decisione prevista risulti adeguata per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato e non vada oltre quanto necessario per ottenerlo.

Ogni decisione prevista si basa sulle caratteristiche del veicolo in questione.

Alla persona interessata sono riconosciuti almeno 20 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione per la presentazione di osservazioni. La comunicazione precisa il termine per l'eventuale presentazione di osservazioni.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Qualsiasi decisione di rifiuto dell'immissione sul mercato, dell'immatricolazione o della messa in circolazione di un veicolo al quale un'autorità di omologazione di un altro Stato membro ha rilasciato l'omologazione individuale è comunicata per iscritto alla persona interessata e alla Commissione entro 20 giorni lavorativi dalla scadenza del termine per il ricevimento delle osservazioni fissato ai sensi del paragrafo 3 bis. La decisione tiene debito conto di tali osservazioni e contiene i motivi su cui si fonda, compresi i motivi per cui sono state respinte le eventuali argomentazioni sollevate dalla persona interessata e gli elementi tecnici e

scientifici di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Ove debitamente giustificato dalla complessità della questione, l'autorità competente può prorogare, una sola volta, il periodo specificato al primo comma al massimo di 20 giorni lavorativi.

Tale proroga è debitamente motivata ed è comunicata alla persona interessata prima della scadenza del termine iniziale.

Qualsiasi decisione di rifiuto della vendita, dell'immatricolazione o della messa in circolazione di un veicolo al quale un'autorità di omologazione di un altro Stato membro ha rilasciato l'omologazione individuale specifica altresì i mezzi di ricorso previsti dalle leggi in vigore nello Stato membro interessato e i termini applicabili a detti mezzi di ricorso. Tale decisione può essere impugnata davanti ai giudici nazionali o ad altri organi di ricorso.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. Qualora, previa comunicazione scritta a norma del paragrafo 3 bis, l'autorità competente decida di non adottare una decisione di rifiuto dell'immissione sul mercato, dell'omologazione o della messa in circolazione di un veicolo al quale un'autorità di omologazione di un altro Stato membro ha rilasciato l'omologazione individuale, essa ne informa immediatamente la persona interessata ed inoltra tutta la documentazione necessaria ai fini dell'immissione sul mercato, dell'omologazione o della messa in circolazione del veicolo in questione.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quinquies. Quando l'autorità competente non comunica alla persona interessata, entro il termine di cui al paragrafo 3 ter, di aver adottato una decisione di rifiuto dell'immissione sul mercato, dell'immatricolazione o della messa in circolazione di un veicolo al quale l'autorità di omologazione di un altro Stato membro ha rilasciato l'omologazione individuale, il veicolo è considerato legalmente immesso sul mercato, omologato o messo in circolazione nello Stato membro in questione per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni tecniche di cui al paragrafo 3 bis. In tal caso, l'autorità competente inoltra immediatamente tutta la documentazione necessaria ai fini dell'immissione sul mercato, dell'omologazione o della messa in circolazione del veicolo in questione.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 sexies. I riferimenti alla persona interessata di cui al presente articolo si intendono come riferimenti all'operatore economico o, se del caso, a qualsiasi altra persona che si rivolge all'autorità competente di uno Stato membro ai fini dell'immissione sul mercato, dell'omologazione o della messa in circolazione nello Stato membro dell'autorità competente richiedente di un veicolo al quale un'autorità di omologazione di un altro Stato membro ha rilasciato l'omologazione individuale.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il numero di veicoli di fine serie non *superare* il 10% del numero di veicoli immatricolati nei due anni precedenti oppure **10 veicoli** per Stato membro, qualunque sia il valore più alto.

Emendamento

4. Il numero di veicoli di fine serie non *supera* il 10% del numero di veicoli immatricolati nei due anni precedenti oppure **50 veicoli** per Stato membro, qualunque sia il valore più alto.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Prima dell'immatricolazione il costruttore rilascia un nuovo certificato di conformità per i veicoli di fine serie qualificabili come "fine serie" che indichi il numero e lo Stato membro della prima immatricolazione conformemente al modello di certificato di conformità stabilito dalla Commissione a norma **dell'articolo 73**.

Emendamento

5. Prima dell'immatricolazione il costruttore rilascia un nuovo certificato di conformità per i veicoli di fine serie qualificabili come "fine serie" che indichi il numero e lo Stato membro della prima immatricolazione conformemente al modello di certificato di conformità stabilito dalla Commissione a norma **dell'articolo 36, paragrafo 2**.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Se in esito alla procedura di cui all'**articolo 41** vengono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia giustificata o meno.

Emendamento

1. Se in esito alla procedura di cui all'**articolo 48** vengono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia giustificata o meno.

Rettifica del riferimento incrociato.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. La Commissione stabilisce un elenco dei sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti oggetto *dal* paragrafo 1 mediante atti delegati adottati a norma **degli articoli 76, 77 e 78, tenendo conto delle informazioni disponibili riguardanti i punti** seguenti:

Emendamento

2. La Commissione stabilisce un elenco dei sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti oggetto *del* paragrafo 1 mediante atti delegati adottati a norma **dell'articolo 76, sulla base dei** seguenti **elementi**:

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Il paragrafo 1 non si applica ai sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti fabbricati per veicoli destinati esclusivamente **alla corsa su strada**. Qualora i sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti inclusi nell'elenco di un atto delegato del presente regolamento abbiano un duplice uso, sia per i veicoli destinati esclusivamente **alla corsa su strada** che per i veicoli destinati a circolare sulle strade pubbliche, essi non possono essere venduti o offerti per la vendita al consumatore.

Emendamento

Il paragrafo 1 non si applica ai sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti fabbricati per veicoli destinati esclusivamente **ad attività sportive che non si svolgono su strade pubbliche**. Qualora i sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti inclusi nell'elenco di un atto delegato del presente regolamento abbiano un duplice uso, sia per i veicoli destinati esclusivamente **a tali attività sportive** che per i veicoli destinati a circolare sulle strade pubbliche, essi non possono essere venduti o offerti per la vendita al consumatore.

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione, se del caso, **stabilisce** il modello e il sistema di numerazione per

Emendamento

4. La Commissione **adotta atti di esecuzione per stabilire**, se del caso, il

il certificato di cui al terzo comma dell'articolo 53, paragrafo 1, nonché tutti gli aspetti relativi alla procedura **mediante un atto** di esecuzione **adottato a norma dell'articolo 73**. La Commissione stabilisce le prescrizioni applicabili a tali componenti, la marcatura, l'imballaggio e le prove appropriate mediante atti delegati adottati conformemente **agli articoli 76, 77 e 78**.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 60 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I costruttori consentono agli operatori indipendenti un accesso senza restrizioni alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, utilizzando siti web con formato standardizzato, facilmente utilizzabili e rapidi. In particolare, **tale accesso non deve essere discriminatorio rispetto all'accesso di cui fruiscono i concessionari e le officine autorizzate.**

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 60 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

modello e il sistema di numerazione per il certificato di cui al terzo comma dell'articolo 53, paragrafo 1, nonché tutti gli aspetti relativi alla procedura. **Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2.** La Commissione stabilisce le prescrizioni applicabili a tali componenti, la marcatura, l'imballaggio e le prove appropriate mediante atti delegati adottati conformemente **all'articolo 76**.

Emendamento

1. I costruttori consentono agli operatori indipendenti un accesso senza restrizioni alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, utilizzando siti web con formato standardizzato, facilmente utilizzabili e rapidi. In particolare, **tali informazioni sono messe a disposizione in modo non discriminatorio rispetto alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione fornite ai concessionari, alle officine autorizzate e agli operatori indipendenti. I veicoli sono dotati di tutte le informazioni, le apparecchiature speciali e gli accessori necessari per poterli regolare, eseguirne la manutenzione e utilizzarli in condizioni di sicurezza.**

Emendamento

1 bis. I costruttori mettono a disposizione le informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli in forma analitica, di facile consultazione e leggibile.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) manuali di servizio, inclusi i registri per annotare le riparazioni e le attività di manutenzione;

Emendamento

b) manuali di servizio, inclusi i registri per annotare le riparazioni e le attività di manutenzione **e i programmi di servizio**;

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) manuali tecnici;

Emendamento

c) manuali tecnici **e bollettini del servizio tecnico**;

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Ai fini della progettazione e della costruzione di apparecchiature automobilistiche per veicoli a combustibile alternativo, i costruttori forniscono, senza discriminare, le pertinenti informazioni OBD e le informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli a tutti i costruttori, installatori e/o officine di riparazione interessati alle apparecchiature per veicoli a combustibile alternativo.

Emendamento

7. Ai fini della progettazione e della costruzione di apparecchiature automobilistiche per veicoli a combustibile alternativo, i costruttori forniscono, senza discriminare, le pertinenti informazioni OBD e le informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli a tutti i costruttori, **distributori**, installatori e/o officine di riparazione interessati alle apparecchiature per veicoli a combustibile alternativo.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. Se le riparazioni e le attività di manutenzione di un veicolo sono memorizzate in una base dati centrale del

Emendamento

11. Se le riparazioni e le attività di manutenzione di un veicolo sono memorizzate in una base dati centrale del

costruttore del veicolo, o a suo nome, **le officine** indipendenti devono poter accedere gratuitamente a tali registrazioni e inserire informazioni sulle riparazioni e attività di manutenzione che hanno eseguito.

costruttore del veicolo, o a suo nome, **gli operatori** indipendenti devono poter accedere gratuitamente a tali registrazioni e inserire informazioni sulle riparazioni e attività di manutenzione che hanno eseguito.

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 66 – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. Al fine di garantire che tali servizi soddisfino lo stesso elevato livello di prestazione in tutti gli Stati membri, la Commissione stabilisce norme cui devono conformarsi i servizi tecnici e la procedura per la valutazione dei servizi tecnici mediante l'adozione di un atto delegato a norma **degli articoli 76, 77 e 78**.

Emendamento

11. Al fine di garantire che tali servizi soddisfino lo stesso elevato livello di prestazione in tutti gli Stati membri, la Commissione stabilisce norme cui devono conformarsi i servizi tecnici e la procedura per la valutazione dei servizi tecnici mediante l'adozione di un atto delegato a norma **dell'articolo 76. In sede di adozione dell'atto delegato la Commissione si basa sulle disposizioni e procedure di cui all'allegato V, appendici 1 e 2, della direttiva 2007/46/CE, a seconda dei casi.**

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 73

Testo della Commissione

Articolo 73

Misure di attuazione

Per stabilire le condizioni uniformi per attuare il presente regolamento la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 74, adotta atti di esecuzione specificando le misure di attuazione per stabilire:

- a) le modalità dettagliate riguardanti le procedure di omologazione per tipo a norma dell'articolo 23, paragrafo 6;**
- b) i modelli del fascicolo informativo e della scheda informativa a norma dell'articolo 25, paragrafo 2;**

Emendamento

soppresso

- c) un sistema di numerazione dei certificati di omologazione UE per tipo a norma dell'articolo 27, paragrafo 4;*
- d) un modello di certificato di omologazione UE per tipo a norma dell'articolo 28, paragrafo 2;*
- e) i dettagli sulle disposizioni riguardanti la conformità della produzione a norma dell'articolo 31;*
- f) il modello del certificato di conformità a norma dell'articolo 36, paragrafo 2;*
- g) il modello del marchio di omologazione UE a norma dell'articolo 37, paragrafo 4.*

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 74

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita dal comitato tecnico "veicoli a motore" istituito dall'articolo 40 della direttiva 2007/46/CE.
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si *applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il termine stabilito dall'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.*

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione può modificare gli allegati del presente regolamento, adottando atti delegati a norma *degli articoli 76, 77 e 78.*

Emendamento

1. La Commissione è assistita dal comitato tecnico "veicoli a motore" istituito dall'articolo 40 della direttiva 2007/46/CE. ***Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.***
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si ***applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.***

Emendamento

1. La Commissione può modificare gli allegati del presente regolamento ***per adattarli all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche***, adottando atti delegati a norma ***dell'articolo 76.***

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 75 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se, in applicazione della decisione 97/836/CE, vengono adottati nuovi regolamenti UNECE o modifiche a regolamenti UNECE in vigore ai quali l'Unione ha aderito, la Commissione modifica di conseguenza l'allegato II del presente regolamento mediante un atto delegato adottato a norma degli articoli 76, 77 e 78.

Emendamento

soppresso

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 76

Testo della Commissione

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 e 75 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

Emendamento

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione **alle condizioni stabilite nel presente articolo.**

1 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 e 75 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da ...*.

1 ter. La delega di cui agli articoli 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 e 75 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

2. *Appena* adotta un atto delegato, la Commissione *lo notifica* contestualmente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. *Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 77 e 78.*

2. *Non appena* adotta un atto delegato, la Commissione *ne da* contestualmente *notifica* al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. *L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 e 75 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*

** GU: inserire la data di applicazione del presente regolamento.*

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 77

Testo della Commissione

Articolo 77

Revoca della delega

1. *La delega di cui agli articoli 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 e 75 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.*

2. *L'istituzione che ha iniziato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un ragionevole periodo di tempo prima della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.*

3. *La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri in essa specificati. Questa prende effetto immediatamente o a una data da precisare. La decisione di*

Emendamento

soppresso

revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 78

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 78

soppresso

Obiezioni ad atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, questo termine è prorogato di un mese.

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato o se, anteriormente a tale data, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni, l'atto delegato entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 82 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Motivazione

Tale modifica, insieme ad altri emendamenti, è intesa a razionalizzare il calendario per

l'applicazione dei requisiti del presente regolamento. Il rinvio di un anno fornirà ai costruttori e alle amministrazioni nazionali il tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti proposti, inclusi quelli contenuti negli atti delegati. Nel contempo, tali modifiche non interessano i termini finali per i requisiti di sicurezza e ambientali obbligatori che restano invariati come nelle proposte della Commissione.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L1e – sottocategoria L1Ae

Testo della Commissione

Emendamento

L1Ae

soppressa

Bicicletta a pedalata assistita

(3) destinata primariamente ad assistere la pedalata ed è dotata di una propulsione ausiliaria e

(4) velocità massima per costruzione ≤ 25 km;

(5) la potenza della propulsione ausiliaria è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h e

(6) la propulsione ausiliaria ha una potenza nominale continua massima(1) ≤ 1 kW;

(7) i tricicli a pedalata assistita conformi ai criteri specifici sono classificati come tecnicamente equivalenti alle biciclette a pedalata assistita.

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame. La sua approvazione renderà necessarie modifiche in tutto il testo.)

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L1e – sottocategoria L1Be – criterio (3)

Testo della Commissione

Emendamento

(3) velocità massima per costruzione ≤ 25 km;

(3) velocità massima per costruzione ≤ 45 km;

Motivazione

Errore redazionale: correzione necessaria per portare la categoria in linea con le definizioni attuali.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L3e – sottocategoria L3e-S1 (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

L3e-S1 - Motociclo da enduro

(5) altezza massima della sella: 900 mm;

(6) altezza minima dal suolo: 310 mm;

(7) rapporto totale di trasmissione minimo nella marcia più alta (rapporto primario * rapporto di marcia * rapporto finale di trasmissione) di 6,0;

(8) massa in ordine di marcia (senza conducente) non superiore ai 140 kg;

(9) senza posto passeggero.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L3e – sottocategoria L3e-S2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L3e-S2 - Motociclo trial

(5) altezza massima della sella: 700 mm;

(6) altezza minima dal suolo: 280 mm;

(7) capacità massima del serbatoio: 4l;

(8) rapporto totale di trasmissione minimo nella marcia più alta (rapporto primario * rapporto di marcia * rapporto finale di trasmissione) di 7,5;

(9) massa in ordine di marcia (senza conducente) non superiore ai 100 kg;

(10) senza posto passeggero.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L6e – criterio (3) – parte introduttiva

Testo della Commissione

(3) massa in ordine di marcia ≤ 350 kg,
esclusi:

Emendamento

(3) massa in ordine di marcia ≤ 400 kg,
esclusi:

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L6e – criterio (3 bis) (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**(3 bis) cilindrata ≤ 50 cm³ se un motore
PI fa parte del sistema di propulsione del
veicolo.**

Motivazione

Tale specifica si applica a tutte le sottocategorie L6e. Pertanto è spostata da L6Ae e L6Be a L6e.

Nota: è necessario rinumerare i criteri per L6Ae e L6Be.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L6e – sottocategoria L6Ae – criterio (6)

Testo della Commissione

Emendamento

**(6) cilindrata ≤ 50 cm³ se un motore PI fa
parte del sistema di propulsione del
veicolo.** **soppresso**

Motivazione

Tale specifica si applica a tutte le sottocategorie sotto L6e. Pertanto è spostata a L6e.

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L6e – sottocategoria L6Be – criterio (6)

Testo della Commissione

Emendamento

**(6) cilindrata ≤ 50 cm³ se un motore PI fa
parte del sistema di propulsione del** **soppresso**

veicolo e

Motivazione

Tale specifica si applica a tutte le sottocategorie sotto L6e. Pertanto è spostata a L6e.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L7e – criterio (3) – lettere a e b

Testo della Commissione

- (3) massa in ordine di marcia:
a) $\leq 400 \text{ kg}$ per il trasporto di passeggeri;
b) $\leq 550 \text{ kg}$ per il trasporto di merci.

Emendamento

- (3) massa in ordine di marcia:
a) $\leq 450 \text{ kg}$ per il trasporto di passeggeri;
b) $\leq 600 \text{ kg}$ per il trasporto di merci.

ad esclusione dei veicoli appartenenti alla sottocategoria L7Be che rispettano il criterio specifico della sottocategoria L7Be per la massa in ordine di marcia.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L7e – criterio (4)

Testo della Commissione

(4) potenza nominale continua massima(1) $\leq 15 \text{ kW}$.

Emendamento

soppresso

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L7e – sottocategoria L7Ae – criteri (4) (nuovo) e (5)

Testo della Commissione

(5) veicoli della categoria L7e non conformi ai criteri specifici della sottocategoria L7Be;

Emendamento

(4) potenza nominale continua massima⁽¹⁾ $\leq 15 \text{ kW}$;

(5) veicoli della categoria L7e non conformi ai criteri specifici della sottocategoria L7Be ***o L7Ce*** ;

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L7e – sottocategoria L7Be (nuova) – criteri da (4) a (6) (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

**(4) potenza nominale continua massima⁽¹⁾
 $\leq 15 \text{ kW}$;**

**(5) veicoli della categoria L7e non
conformi ai criteri specifici della
sottocategoria L7Ce;**

**(6) dotato di uno o due posti a sedere per
passeggeri e conducente.**

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L7e – sottocategoria L7Be-A1 (nuova) – criteri da (7) a (12) (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

L7Be-A1

Veicolo fuoristrada

(7) massa in ordine di marcia: $\leq 450 \text{ kg}$;

**(8) veicolo destinato principalmente ad
applicazioni diverse da quelle agricole e
forestali in condizioni del terreno difficili
("fuoristrada") utilizzato per il trasporto
di passeggeri e/o merci;**

**(9) velocità massima per costruzione ≤ 80
km/h (limite di velocità non
manomissibile);**

**(10) dotato di un sedile concavo per uno o
due passeggeri, compreso il posto a sedere
dell'operatore e un comando acceleratore
al pollice montato sul manubrio;**

**(11) capacità di traino $\leq 0,5 \times$ massa in
ordine di marcia, come dichiarata dal
costruttore;**

**(12) struttura di supporto del carico con
rapporto massimo tra superficie della
struttura di sostegno del carico e
superficie del veicolo $< 25\%$ o capacità di
carico $\leq 100 \text{ kg}$.**

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L7e – sottocategoria L7Be-A2 (nuova) – criteri da (7) a (13) (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

L7Be-A2

Veicolo side-by-side (SbS).

(7) massa in ordine di marcia: ≤ 650 kg;

(8) veicolo destinati principalmente ad applicazioni diverse da quelle agricole e forestali in condizioni del terreno difficili ("fuoristrada") utilizzato per il trasporto di passeggeri e/o merci;

(9) velocità massima per costruzione ≤ 80 km/h (limite di velocità non manomissibile);

(10) dotato da uno fino a quattro posti a sedere per passeggeri, incluso il sedile per l'operatore e un comando acceleratore al pollice;

(11) capacità di traino $\leq 0,5 \times$ massa in ordine di marcia come dichiarata dal costruttore;

(12) struttura di supporto del carico con capacità massima di 160 kg;

(13) targhetta di velocità massima obbligatoria

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L7e – sottocategoria L7Be – criterio (6)

Testo della Commissione

Emendamento

(6) dotato ***di due, tre o*** quattro posti a sedere per passeggeri, incluso il sedile per il conducente.

(6) dotato ***da uno a*** quattro posti a sedere per passeggeri, incluso il sedile per il conducente, ***e tutti i posti a sedere dotati di cinture di sicurezza.***

Motivazione

Le minicar pesanti dovrebbero essere dotate di almeno uno e di non più di quattro posti a sedere. Tutti i posti a sedere dovrebbero essere dotati di cinture di sicurezza.

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L7e – sottocategoria L7Be -P – criterio (7)

Testo della Commissione

(7) veicolo progettato e utilizzato principalmente per il trasporto di passeggeri, **caratterizzati dalla presenza di massimo quattro posti a sedere per passeggeri, incluso quello del conducente, e di cinture di sicurezza.**

Emendamento

(7) veicolo progettato e utilizzato principalmente per il trasporto di passeggeri.

Motivazione

Soppressione del doppione; tale specifica è già indicata nella sottocategoria L7Be, criterio (6)

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Allegato II – III Prescrizioni di costruzione – punto 8 – sistema di diagnosi di bordo – colonna 6 – L1Be

Testo della Commissione

X

Emendamento

soppressa

Motivazione

Per ragioni di proporzionalità dei costi il sistema di diagnosi di bordo non è obbligatorio per la categoria L1Be (ciclomotori a due ruote).

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Allegato III – colonna 3 – riga 2

Testo della Commissione

20

Emendamento

50

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Allegato III – colonne 1, 2 e 3 – riga 11 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

L7Be-A1

Veicolo fuoristrada (ATV)

20

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Allegato III – colonne 1, 2 e 3 – riga 11 ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

L7Be-A2

Veicolo side-by-side (SbS).

20

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Allegato IV

Testo della Commissione

Categoria veicolo	Livello Euro	Date di applicazione		
		<i>Nuovi tipi di veicoli Facoltativa</i>	Nuovi tipi di veicoli Obbligatoria	Tipi di veicoli esistenti
<i>L1e – L7e</i>	Euro 3 ⁽⁴⁾	<i>1° luglio 2013</i>	1° gennaio 2014	1° gennaio 2015
	Euro 4 ⁽⁵⁾	<i>1° gennaio 2015</i>	1° gennaio 2017	1° gennaio 2018
	Euro 5 ⁽⁶⁾	<i>1° gennaio 2018⁽⁷⁾</i>	1° gennaio 2020 ⁽⁷⁾	1° gennaio 2021 ⁽⁷⁾

Emendamento

<i>L1Be</i>	Euro 3 ⁽⁴⁾		1° gennaio 2014	1° gennaio 2015
	Euro 4 ⁽⁵⁾		1° gennaio 2017	1° gennaio 2018
	Euro 5 ⁽⁶⁾		1° gennaio 2020 ⁽⁷⁾	1° gennaio 2021 ⁽⁷⁾
<i>L2e — L7e</i>	<i>Euro 3⁽⁴⁾</i>			
	<i>Euro 4⁽⁵⁾</i>		<i>1° gennaio 2016</i>	<i>1° gennaio 2017</i>

Euro 5⁽⁶⁾

**1° gennaio
2020⁽⁷⁾**

**1° gennaio
2021⁽⁷⁾**

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella A) – (A1) Euro 3⁽⁴⁾

Testo della Commissione

Emendamento

Soppressione di tutte le righe tranne la prima, la seconda e la quarta (titoli, unità e L1Be).

Motivazione

Modifica del calendario: il livello Euro 3 (tutta la tabella A1) è parzialmente soppresso per motivi di chiarezza e semplificazione.

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella A) – (A2) Euro 4⁽⁵⁾ – colonne 1 e 2 – riga 8 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

L7Be-A1

Veicolo fuoristrada

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella A – (A2) Euro 4⁽⁵⁾ – colonne 1 e 2 – riga 8 ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

L7Be-A2

Veicolo side-by-side.

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella A – (A2) Euro 4⁽⁵⁾ – colonna 5 (CO) – righe 6 e 7 (L3e, L4e, L5Ae, L7Ae)

Testo della Commissione

Emendamento

1140

1000

Emendamento 131**Proposta di regolamento****Allegato VI – tabella B – (B1) Euro 4(5) OBD fase I – colonne 1 e 2 – riga 3***Testo della Commissione**Emendamento***L1Be - Ciclomotore a due ruote**

L2e - Ciclomotore a tre ruote

L2e - Ciclomotore a tre ruote

L6Ae - Quad da strada leggero

L6Ae - Quad da strada leggero

*Motivazione**Per ragioni di costo il sistema di diagnosi di bordo non è obbligatorio per i ciclomotori a due ruote.***Emendamento 132****Proposta di regolamento****Allegato VI – tabella B – (B2) Euro 5(6) OBD fase I e fase II – colonne 1 e 2 – Riga 3***Testo della Commissione**Emendamento***L1Be** — L7e ⁽⁶⁾ - Tutti veicoli della categoria L ad eccezione della categoria **L1Ae****L2e** — L7e ⁽⁶⁾ Tutti i veicoli della categoria L ad eccezione della categoria **L1e***Motivazione**Per ragioni di costo il sistema di diagnosi di bordo non è obbligatorio per i ciclomotori a due ruote.***Emendamento 133****Proposta di regolamento****Allegato VI – tabelle A, B e C – colonna 3 (Classe di propulsione) – solo occorrenze di "PI"***Testo della Commissione**Emendamento***PI****PI / Ibrido***Motivazione**Nella proposta attuale i limiti di emissione per i veicoli ibridi sono collegati solo ai motori diesel (CI/ibrido). Tuttavia i limiti per i veicoli ibridi dovrebbero logicamente essere collegati ai carburanti fossili che producono le emissioni: benzina (PI) o diesel (CI).*

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella C – (C1) Euro 4⁽⁵⁾ – colonne da 1 a 5 – riga 5 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

L7Be-A1

Veicolo fuoristrada

PI / Ibrido⁽¹⁸⁾

Euro 4

2000

SHED

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella C – (C1) Euro 4⁽⁵⁾ – colonna 1 – riga 5 ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

L7Be-A2

Veicolo side-by-side.

PI / Ibrido⁽¹⁸⁾

Euro 4

2000

SHED

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella C – (C2) Euro 5⁽⁶⁾ – colonne 1, 2, 4 e 7 – riga 11 b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

L7Be-A1

Veicolo fuoristrada

Euro 5

1500

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella (C) – (C2) Euro 5⁽⁶⁾ – colonne 1, 2, 4 e 7 – riga 11 ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

L7Be-A2

Veicolo side-by-side

Euro 5

1500

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella D – colonne 1, 2, 3 e 5 – riga 11 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

L7Be-A1

Veicolo fuoristrada

80

80

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella D – colonne 1, 2, 3 e 5 – riga 11 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

L7Be-A2

Veicolo side-by-side

80

80

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella D – colonne 3 e 4 (livello suono Euro 3(4) (dB(A)) - procedura di prova Euro 3(4))

Testo della Commissione

Emendamento

Soppressione di due colonne ad eccezione della prima e della terza riga (titoli e L1Be).

Motivazione

Modifica del calendario: il livello Euro 3 è soppresso (colonne 3 e 4) per motivi di chiarezza e semplificazione.

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Allegato VII – tabella A – riga 2

Testo della Commissione

L1Ae	Bicicletta a pedalata assistita	5000	5500	6000
-------------	--	-------------	-------------	-------------

Emendamento

L1Be	Ciclomotore a due ruote	10 000	11 000	12 000
-------------	--------------------------------	---------------	---------------	---------------

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Allegato VII – tabella A – colonne 1 e 2 – riga 3

Testo della Commissione

Emendamento

L1Be	L2e
L2e	L6Ae
L6Ae	
- Ciclomotore a due ruote	- Ciclomotore a tre ruote
- Ciclomotore a tre ruote	- Quad da strada leggero
- Quad da strada leggero	

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Allegato VII – tabella A – colonna 3 (Chilometraggio (km) di durata Euro 3⁽⁴⁾)

Testo della Commissione

Emendamento

Soppressa, tranne la categoria L1Be

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Allegato VIII – colonna 2 – riga 2

Testo della Commissione

Quattro anni dalla data prevista all'articolo 82, secondo comma.

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Allegato VIII – colonna 3 – riga 2

Testo della Commissione

a) i motocicli nuovi **della sottocategoria** L3e-A1 venduti, immatricolati e messi in circolazione devono essere muniti di un sistema antibloccaggio oppure di un sistema di frenaggio combinato **oppure entrambi i sistemi di frenaggio avanzati**, a scelta del costruttore del veicolo;

b) i motocicli nuovi **delle sottocategorie L3e-A2 e L3e-A3 venduti, immatricolati e messi in circolazione devono essere muniti di un sistema di antibloccaggio dei freni.**

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Allegato VIII – colonna 2 – riga 2 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento 147

Proposta di regolamento
Allegato VIII – colonna 3 – riga 2 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Due anni dalla data prevista all'articolo 82, secondo comma.

Emendamento

i **nuovi tipi di** motocicli **delle sottocategorie L3e-A1, L3e-A2 e L3e-A3** venduti, immatricolati e messi in circolazione devono essere muniti di un sistema **di frenaggio** antibloccaggio oppure di un sistema **antibloccaggio integrato da un sistema** di frenaggio combinato, a scelta del costruttore del veicolo.

Emendamento

Tre anni dalla data prevista all'articolo 82, secondo comma.

Emendamento

i **tipi esistenti di** motocicli **delle sottocategorie L3e-A1, L3e-A2 e L3e-A3** venduti, immatricolati e messi in circolazione devono essere muniti di un **sistema di frenaggio antibloccaggio**

*oppure di un sistema antibloccaggio
integrato da un sistema di frenaggio
combinato, a scelta del costruttore del
veicolo.*